

ASSOCIAZIONE CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI

REGOLAMENTO PER I TRATTAMENTI ASSISTENZIALI E DI TUTELA SANITARIA INTEGRATIVA

per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e all'articolo 12 dello Statuto dell' Associazione nonché degli articoli 60 e 69 del Regolamento di esecuzione, approvati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.

Art. 1

Prestazioni assistenziali e di tutela sanitaria integrativa

1. L'Associazione eroga a carico del Fondo di solidarietà e per l'assistenza di cui all'articolo 12 dello Statuto le prestazioni assistenziali e di tutela sanitaria integrativa di cui ai successivi articoli 2, 5 e 6.
2. I criteri per la ripartizione delle disponibilità del Fondo in ordine alle varie prestazioni da esso erogate sono stabiliti annualmente dal Consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 12, comma 3, dello Statuto.

Art. 2

Trattamenti di assistenza

1. I trattamenti assistenziali previsti dallo Statuto e dal Regolamento di esecuzione sono erogati su domanda degli interessati, in conformità ai criteri enunciati nel presente regolamento, e consistono nella erogazione delle seguenti prestazioni:
 1. sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare;
 2. assegno per l'assistenza ai figli minori disabili gravi.
2. La concessione delle prestazioni di cui al comma precedente è effettuata con provvedimento adottato dal Consiglio di Amministrazione. Le prestazioni sono concesse nei limiti delle disponibilità risultanti dall'apposito capitolo di bilancio sulla base dei criteri di ripartizione delle disponibilità del Fondo annualmente deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 3

Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare.

1. I sussidi spettano agli iscritti alla Cassa e a coloro che versano alla Cassa il contributo di cui all'art. 37 del Regolamento di esecuzione. I sussidi per gli eventi

di cui alle lettere A) e C) del comma 2 del presente articolo spettano anche ai titolari di pensione erogata dalla Cassa.

2. Il Consiglio di Amministrazione accerta lo stato di bisogno per l'erogazione degli interventi economici sulla base dei criteri di massima determinati dal Consiglio stesso, per i seguenti eventi:
 - A) eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore che hanno rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongono i richiedenti a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell'attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
 - B) sospensione o riduzione forzata per più di tre mesi dell'attività professionale di ragioniere e perito commerciale da parte di iscritto, non titolare di pensione a carico della Cassa o di altra gestione previdenziale, per malattia o infortunio, accertati da struttura sanitaria pubblica;
 - C) decesso dell'iscritto o del pensionato che abbia procurato una situazione di grave difficoltà economica al nucleo familiare.
3. I sussidi per gli eventi di cui alle precedenti lettere B) e C) vengono erogati a condizione che il richiedente e i componenti il nucleo familiare non abbiano conseguito nell'anno precedente quello dell'evento un reddito imponibile complessivo superiore ad un importo fissato per l'anno 2006 in euro 30.000,00. Il predetto limite viene rivalutato annualmente, a partire dall'anno 2007, applicando all'importo del limite dell'anno precedente la percentuale di variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativo all'anno precedente quello dell'aumento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente.
4. Il Consiglio di Amministrazione accerta la sussistenza dello stato di bisogno, acquisisce la documentazione necessaria all'accertamento e determina l'importo, la durata, il numero e le modalità dei sussidi.

Art. 4

Assegno per l'assistenza ai figli minori disabili gravi

1. Le prestazioni indicate nel presente articolo sono erogate agli iscritti alla Cassa e ai titolari di pensione erogata dalla Cassa.
2. La Cassa corrisponde un assegno mensile a favore dell'iscritto o del pensionato, per l'assistenza ai figli minori o equiparati ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, che siano disabili gravi e conviventi.
3. L'assegno spetta inoltre all'iscritto o pensionato che provvede personalmente in qualità di tutore all'assistenza di minore disabile grave.
4. L'assegno viene corrisposto per ciascun figlio o tutelato minore, disabile grave e convivente.
5. L'assegno cessa dal momento in cui sia venuto meno il riconoscimento della disabilità grave del minore, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
6. L'assegno cessa al compimento della maggiore età del disabile ovvero con la perdita della patria potestà del genitore o con la cessazione della tutela.

7. L'assegno ammonta a euro 500,00 mensili per 12 mensilità annue. Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'aumento dell'importo dell'assegno sulla base della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT.
8. L'assegno spetta indipendentemente dal reddito del minore, del richiedente e del nucleo familiare e viene corrisposto anche se il minore beneficia dell'assegno di accompagnamento previsto dall'articolo 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118.
9. L'assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e viene corrisposto con pagamenti mensili posticipati.
10. Lo stato di disabilità grave deve essere documentato da certificazione rilasciata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, in relazione alla menomazione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione. La domanda può essere presentata anche nelle more del procedimento di accertamento previsto dall'articolo 4 della legge n. 104 citata.
11. Nel caso di premorienza del beneficiario dell'assegno, l'erogazione prosegue in favore del genitore superstite o del tutore che provvede all'assistenza del minore disabile
12. In caso di separazione e/o divorzio dei genitori l'assegno viene erogato al coniuge affidatario, anche se non iscritto o pensionato della Cassa.

Art. 5

Forme di tutela sanitaria integrativa

1. L'Associazione può prevedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nell'ambito delle prestazioni a favore degli iscritti, l'erogazione di forme di tutela sanitaria integrativa, anche relativamente a:
 - a) grandi interventi chirurgici;
 - b) grandi eventi morbosi;
 - c) cure continuative per la non autosufficienza (Long Term Care - LTC).
2. All'erogazione di tali forme l'Associazione può provvedere, mediante la stipula di polizze assicurative, in forma diretta ovvero mediante l'adesione ad appositi consorzi.
3. L'assistenza di cui al presente articolo viene regolamentata da appositi disciplinari adottati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 6

Disposizioni di carattere generale

1. Le prestazioni spettano una sola volta per ogni evento e per ogni figlio minore disabile grave.
2. Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende quello indicato dalle disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 maggio 1988, n. 153.
3. Le domande per l'erogazione dei sussidi vengono presentate in carta semplice, corredate dei documenti indicati, per ogni prestazione, dalla Cassa.

4. La domanda si intende presentata nel giorno in cui perviene, anche via fax, alla Cassa. La domanda inviata a mezzo raccomandata si intende presentata nel giorno di spedizione e in tal caso fa fede la data del timbro postale.
5. La domanda di sussidio di cui all'articolo 2 deve essere presentata entro il 180° giorno dal verificarsi dell'evento.
6. Il Consiglio di Amministrazione esamina le domande e delibera entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione richiesta.
7. Il Consiglio di Amministrazione può integrare le informazioni fornite dai richiedenti con ulteriori informazioni da richiedere al Collegio competente, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali.

Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di approvazione delle autorità vigilanti.